

PRETURA DI ROMA — Sez. I Civile — Sent. 24 luglio 1993 — Est. Tamburro — Ospedale Generale di zona «Figlie di San Camillo» (avv. V. Piano) c. Kent Italiana s.r.l. (avv. R. Longo).

Lavoro (rapporto di) - Retribuzione - Funzione costituzionale - Compatibilità della stessa con atti dispositivi - Limite Generale della quinta parte - Sussistenza - Cedibilità della quinta parte della retribuzione già sottoposta a pignoramento - Esclusione.

Dalle varie norme regolanti i limiti di espropriabilità della retribuzione è desumibile la presenza, nel vigente ordinamento, di un criterio generale di limitata disponibilità della stessa, correlabile al principio costituzionale della sua funzione di assicurare al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa; corollario di un tale criterio è quello della inoperatività della cessione di 1/5 della retribuzione, già falciata per effetto di un pignoramento anteriore nella misura di 1/5 (1).

La sentenza così motiva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO — Con atto del 3 febbraio 1992 la Kent Italiana s.r.l. ricorreva al Pretore di Roma affinché ingiungesse all'Ospedale Generale di Zona Figlie di San Camillo, quale terzo debitore ceduto, di pagare, senza dilazione, ad essa società Kent Italiana s.r.l. la somma di L. 3.180.000, oltre interessi maturati e maturandi ed alle spese della procedura.

Deduceva l'opposta di aver curato ed evaso (con i dovuti versamenti) l'operazione di cessione del quinto dello stipendio (come da oggetto sociale) su richiesta della Sig.ra Luciana Panzetti — dipendente dell'Ospedale Figlie di San Camillo — in virtù del contratto 26 ottobre 1990, reg.to il 13 novembre 1990, notificato all'Ospedale Generale Figlie di San Camillo il 26 novembre 1990.

Le quote di stipendio cedute dalla dipendente avrebbero dovuto essere trattenute dall'Ospedale Figlie di San Camillo, quale datore di lavoro ed inviate alla Società Kent, con cadenza mensile e senza interruzioni dalla data di inizio del contratto di cessione, sino alla scadenza del periodo a copertura del debito.

A seguito di richiesta di versamento delle rate febbraio-ottobre 1991 l'Ospedale Figlie di San Camillo comunicava alla Kent che altri creditori della Panzetti avevano anteriormente promosso procedure esecutive di pignoramento presso terzi sulle somme dovute alla medesima a titolo di retribuzioni.

I tentativi di ottenere bonariamente il pagamento delle somme dovute non aveva avuto esito, né erano valsi gli interventi del difensore della opposta, che aveva comunicato alla ingiunta che eventuali esecuzioni di terzi creditori sullo stipendio della Panzetti non potevano aver colpito quote superiori ad 1/5 delle somme mensili dovute, restando, quindi, nella disponibilità di essa i residui 4/5, di cui uno ceduto alla Kent per il periodo 2/91-1/92, per complessive $L. 265.000 \times 12 = L. 3.180.000$ di capitale.

Il Pretore di Roma accoglieva il ricorso e con il decreto indicato in epigrafe ingiungeva all'Ospedale delle Figlie di San Camillo di pagare al ricorrente la somma di L. 3.180.000, con gli interessi di mora e le spese.

Ricorso e decreto ingiuntivo erano notificati il 26 marzo 1992 all'Istituto San Camillo che, con citazione del 10 aprile 1992, proponeva opposizione deducendo che l'Ospedale Figlie di San Camillo, datore di lavoro della Panzetti, apparteneva all'Istituto Figlie di San Camillo, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, classificato «ospedale Generale di Zona» ai sensi dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968 n. 132.

Detto Ospedale, quale Ente privato (come l'Ente Ecclesiastico al quale apparteneva) intratteneva con la dipendente rapporto di lavoro di natura privatistica.

Da ciò sarebbe conseguita l'inapplicabilità al datore di lavoro ed al suo relativo personale dipendente della disciplina recata dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e annesso regolamento, applicato con D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, richiamato nel «contratto di cessione» di cui era menzione nel ricorso.

La fattispecie, quindi, sarebbe stata regolata dagli artt. 1260 e segg. c.c. per quanto concerne la cessione del credito e dagli artt. 543 e segg. c.p.c. per quanto concerne l'espropriazione presso terzi. Deduceva che il contratto di cessione che la società Kent aveva posto a base della sua richiesta di ingiunzione era stato notificato all'Ospedale il 26 novembre 1990.

Anteriormente al 26 novembre 1990, all'Ospedale, con riguardo alla dipendente Panzetti Luciana, erano stati notificati il 22 ottobre 1990 un primo atto di pignoramento, ad istanza di Iazzara Domenico ed il 15 novembre 1990 un secondo atto ad istanza della Società Telefidet s.r.l.; seguivano un pignoramento ad istanza del Banco Lariano s.p.a. il 29 dicembre 1990 e, successivamente, altri pignoramenti ad istanza di altri creditori.

Con riferimento agli atti di pignoramento notificanti *ante* 26 novembre 1990 rilevava che, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., in relazione all'art. 492 c.p.c., a tale data era già inibito al terzo debitore e, cioè, all'opponente, di compiere qualsiasi atto di disposizione sulle somme spettanti per retribuzione alla Panzetti, nei limiti, ovviamente, in cui tali somme, per il disposto dell'art. 545 c.p.c., sono sottraibili al lavoratore, nella misura di un quinto prevista per creditori ordinari.

In forza dei pignoramenti predetti, l'Ospedale San Camillo aveva provveduto a trattenere il quinto della retribuzione della Panzetti, in attesa di versare tali somme al creditore, ovvero ai creditori procedenti, secondo gli ordini del Giudice dell'esecuzione.

Essendo indisponibile il quinto (già assoggettato a pignoramento al momento della notifica della cessione) l'Ospedale non poteva corrispondere alla Società Kent alcuna rata attinente alla cessione, essendo tale atto — per il precedente vincolo del pignoramento — inefficace nei confronti del terzo e dallo stesso ineseguibile.

Opponeva pertanto la ingiunzione richiesta ed ottenuta dalla Kent per infondatezza della pretesa monitoria azionata.

Si costituiva la Kent richiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto opposto.

Il Pretore respingeva l'istanza di concessione della clausola di provvisoria esecuzione, stante la pronta solvibilità della lite, vertente su questione di diritto.

Raccolte le conclusioni delle parti all'udienza del 20 marzo 1993, il Pretore tratteneva la causa in decisione il 26 giugno 1993.

MOTIVI DELLA DECISIONE — L'opposizione è fondata.

È innanzitutto pacifica, non sussistendo contestazione tra le parti, la natura di diritto privato del rapporto di lavoro intercorrente tra la debitrice e l'Istituto terzo pignorato.

Assume, conseguentemente, rilievo logico prioritario premettere alcuni concetti, pacifici in dottrina e in tradizionale giurisprudenza:

1) alla stregua della sua formulazione, il disposto dell'art. 36 Cost., che riconnette l'individuazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, secondo parametri socio-economici generali, alla funzione di sopperire alle esigenze di esistenza libera e dignitosa del lavoratore e del suo nucleo familiare, «non è derogabile né dal contratto individuale, né dal contratto collettivo nazionale o aziendale» (...); (*ex pluribus* Cass. Sez. Lav. 27 gennaio 1989 n. 513);

2) «le somme dovute da privati a titolo di stipendio, salario ed indennità inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cagione di licenziamento, possono essere pignorate (e possono formare oggetto di compensazione) *nella misura di un quinto per crediti di qualunque genere, a norma del comma 4 dell'art. 545 c.p.c.*» (Cass. Civ. Sez. III, 30 luglio 1986, n. 4887; Corte Cost. 12/77; 102/74; 20/68; 1991/64);

3) la *ratio* della limitata pignorabilità dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego *consiste nell'esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni del debitore assoggettato ad esecuzione*, di talché si è sancita la manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 comma 4° c.p.c. nella parte in cui, disponendo la non pignorabilità oltre il quinto dei crediti verso i privati per stipendi, salari ed altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego, parifica i crediti ordinari a quelli *ex delicto* (Corte Cost. 13 luglio 1987 n. 260; in precedenza sentt. 37/85; 102/74 e 20/68; nella giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. 14 maggio 1991 n. 5378);

4) secondo la disciplina del codice della navigazione, le retribuzioni degli arruolati non possono essere cedute, sequestrate o pignorate se non fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave.

La quota di retribuzione corrispondente al vittopantica non può essere *ceduta*, sequestrata o pignorata neppure entro il limite suddetto (art. 369 commi 1 e 2 cod. nav.); analogamente dispone l'art. 930 cod. nav. in ordine alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle retribuzioni del personale di volo;

5) il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, recante il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni di dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, all'art. 5 ammette la cessione «fino al quinto».

Dalle stesse norme resta escluso che possano concorrere sullo stipendio, cumulandosi, atti di cessione e atti di sequestro e/o pignoramento.

Alla stregua dei richiami giurisprudenziali sopra riportati e del relativo contesto normativo deve rilevarsi che — per quanto la materia oggetto di lite non trovi sistemazione, in ambito legislativo, in unico complesso di disposizioni — purtuttavia risulta evidente

l'univocità dei principi giuridici sottesi al concetto ed alla funzione della retribuzione, quale strumento eziologicamente finalizzato, nell'ambito sociale ed economico generale, ad assicurare in ogni caso l'esistenza libera e dignitosa del lavoratore e del suo nucleo familiare.

Infatti, secondo la lettera e lo spirito dell'art. 36, 1° comma Costituzione, la retribuzione del lavoratore deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro (e cioè alla prestazione) e deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla di lui famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Consegue che deve ritenersi costituzionalmente illegittima qualsiasi norma che determinasse (o che fissasse i criteri perché sia determinata) una retribuzione senza il rispetto di quei limiti.

Né varrebbe sostenere, in contrario, che tale impostazione non terrebbe conto dell'eventualità, verificabile in concreto, per cui in conseguenza di sequestro o pignoramento e nonostante i relativi limiti che sono fissati dalla legge, la retribuzione potrebbe scendere al di sotto di un determinato livello e non assicurare al debitore il minimo indispensabile per vivere. Al riguardo la Corte Costituzionale ha sancito, in passato, che è ben possibile che tale fatto si verifichi specie quando la retribuzione sia bassa, ma trattasi di un inconveniente che, per quanto socialmente doloroso, non dà luogo all'illegittimità costituzionale della normativa dell'art. 545 c.p.c.

Del resto possono riscontrarsi attenuazioni di quell'inconveniente laddove si consideri che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e che «in caso di concorso di due o più forme di espropriazione e nei limiti in cui ciò sia in concreto consentito, il minimo di cui parla il giudice *a quo* andrebbe ricercato in relazione al complesso dei beni (immobili, mobili, crediti) oggetto del processo di esecuzione» (C. Cost. 18 aprile 1974 n. 102).

Tanto conferma la rigidità del limite di 1/5 nella assoggettabilità della retribuzione ad azioni esecutive o cautelari.

L'inderogabilità della norma costituzionale sulla sufficienza e proporzionalità della retribuzione (onde la nullità di diritto dei patti della contrattazione individuale o collettiva che eventualmente contravvenissero ad essa) deve essere — quindi — correlata con l'imposizione di limiti legali (giudicati costituzionali) all'assoggettabilità del salario ad azioni conservative (art. 671 c.p.c.) o esecutive (art. 545 c.p.c.), nonché con l'imposizione di un limite massimo di 1/5 alla compensabilità dei crediti di lavoro (art. 1246, comma 3°, C. Civ.).

Detti principi, tra loro univoci, costituiscono riscontro della volontà del legislatore di rendere indisponibile la quota di retribuzione eccedente il limite di assoggettabilità ad azioni conservative o esecutive.

Consegue che corretta appare la tesi dell'opponente secondo la quale il limite del «quinto», salvi i casi in cui la legge consente di superarlo, definisce la quota della retribuzione che può formare oggetto di atti di disposizione non solo per ordine del Giudice, ma anche per volontà negoziale dello stesso lavoratore, dovendosi, in contrario, argomentare che, ove ciò non fosse, il limite di pignorabilità e sequestrabilità imposto dalla legge, in considerazione della funzione sociale della retribuzione, potrebbe essere posto nel nulla mediante semplici atti di disposizione del lavoratore, che avesse a compierli per qualsiasi titolo o causa in ragione della sua posizione di contraente più debole nell'ambito del sinallagma, con la conseguenza di dare ingresso, sotto il profilo giuridico, ad un grave elemento di discrasia nei principi dell'ordinamento, soprattutto in riferimento alla norma dell'art. 2113 C. Civ., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 533/73, laddove sancisce l'invalidità di rinunce e transazioni che abbiano ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore, relativi ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.

Pertanto la retribuzione, oltre il detto limite del «quinto», deve ritenersi, allo stato complessivo del sistema normativo — anche per interpretazione analogica —, incedibile, così come è impignorabile, insequestrabile e non assoggettabile a compensazione.

Alla stregua di quanto sopra esposto ritiene il Pretore che l'Istituto opponente, al momento della notifica dell'atto di cessione (26 novembre 1990) non era nella condizione, né aveva diritto di prelevare ulteriori quote della retribuzione della debitrice, perché detto corrispettivo risultava già vincolato da precedente pignoramento per la quota di 1/5, assoggettabile — per legge — ad azioni esecutive o cautelari e, quindi, anche disponibile attraverso negozi di diritto privato.

Atteso che il «quinto» costituisce il limite ordinario di disponibilità della retribuzione, consegue che, in presenza — come nel caso di specie — di pignoramento eseguito in misura tale da assoggettarlo completamente a vincolo, il contratto di cessione di «quinto» della retribuzione, comunicato al terzo successivamente all'atto esecutivo, non dispiega effetti nei confronti del debitore medesimo ceduto, che è già vincolato, per legge, dall'obbligo di trattenere la quota di retribuzione in misura pari a quella deducibile, o dedotta ad oggetto dell'atto di pignoramento stesso.

In sintesi, dalla notifica del pignoramento presso terzi (il primo dei quali, nella specie, è pacifico essere intervenuto con atto notificato *il 22 ottobre 1990*), non esisteva più la quota di retribuzione disponibile.

Dal difetto di diritto della Kent Italiana s.r.l. di pretendere, dalla debitrice, un ulteriore «quinto» della sua retribuzione (già assoggettata al precedente pignoramento per egual misura) e dal correlativo difetto di obbligo, per l'Istituto datore di lavoro, di trattenere ulteriori quote di retribuzione oltre quella già pignorata, consegue l'infondatezza della domanda di pagamento proposta monitoriamente dalla opposta nei confronti dell'Istituto opponente.

Il decreto opposto deve essere, pertanto, revocato con reiezione di ogni domanda monitoriamente introdotta.

(1) La sentenza merita di essere segnalata per la ragionata disamina del panorama legislativo, riflettente la materia delle falcidie coattive della retribuzione e per la specifica argomentazione diretta a dimostrare la equivalenza, in termini generali, del divieto di sottoporre a misure cautelative od espropriative i corrispettivi di lavoro, con il divieto di alienazione degli stessi.

In particolare è stata fissata la massima secondo la quale il limite del «quinto», salvi i casi in cui la legge consente di superarlo, definisce la quota della retribuzione che può formare oggetto di atti di disposizione non solo per ordine del Giudice, ma anche per volontà negoziale dello stesso lavoratore e ciò sulla base del rilievo logico che, altrimenti, il limite di espropriabilità imposto dalla legge, in considerazione della funzione sociale della retribuzione, potrebbe essere vanificato mediante atti negoziali del lavoratore aventi titolo o causa di varia natura.

La massima ribadisce il concetto unitario della inalienabilità dei beni, con la conseguenza che, dalla norma diretta a sancire la inespropriabilità, devesi dedurre necessariamente la regola della incredibilità (cfr. ad es. art. 6 della legge 2 maggio 1974 n. 195, relativo al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, disposizione, ora, peraltro, non più vigente per abrogazione referendaria).

Dal principio diretto a sancire la inespropriabilità — e nella inespropriabilità è inclusa la inesquestrabilità, essendo quest'ultima propedeutica a quella — devesi trarre la regola della incredibilità, a meno che specifiche norme non prevedano esplicitamente possibili deroghe in relazione a particolari fattispecie.

Sembra accreditabile la tesi secondo la quale, con l'entrata in vigore del principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost., il limite di pignorabilità della retribuzione non sia da intendersi come aritmeticamente determinabile nella quota di 1/5, *ma come importo discrezionalmente apprezzabile dal Giudice, entro il detto limite*, purché sia salvaguardata la funzione propria della retribuzione di assicurare adeguate condizioni di vita.

La quale considerazione rafforza la soluzione interpretativa adottata nella sentenza, diretta ad escludere la sovrapposizione delle cessioni all'effettuata espropriazione del 1/5 della retribuzione, proprio perché, se così non fosse, sarebbe, in modo patente, resa inoperante la salvaguardia costituzionale.

* * *

In giurisprudenza è pacifico l'orientamento secondo il quale la disciplina legale, limitativa dell'esproprio della retribuzione, non può ritenersi irragionevole, alla stregua dell'art. 36 Cost., in relazione

alla funzione di essa di salvaguardare la libera e dignitosa esistenza del lavoratore dipendente e della sua famiglia (C. Cost. 15 luglio 1975, n. 209, in *Foro it.*, 1975, I, c. 1573; nel senso della strumentalità della retribuzione al soddisfacimento dei più elementari bisogni del lavoratore cfr. anche C. Cost. n. 20/68 e C. Cost. n. 102/74, citate nella parte motiva).

Per quanto riguarda, in particolare, i lavoratori dipendenti del settore privato, Cass. Civ. Sez. III, 30 luglio 1986, n. 4887, in *Giust. Civ. Mass.*, 1986, fasc. 7, ribadisce la pignorabilità e la compensabilità nei limiti del quinto delle somme dovute da privati a titolo di stipendio, salario ed altre indennità inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento (con specifico riguardo alla compensabilità del credito retributivo, cfr. Cass. sez. Lav. 21 giugno 1991, n. 7002, in *Giust. Civ. Mass.*, 1991, fasc. 6).

A tal fine, secondo Cass. 14 maggio 1991, n. 5378, è irrilevante la persistenza o la cessazione del rapporto di lavoro relativo a detti emolumenti.

È pacifico in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale il limite di cui all'art. 545 c.p.c. trova, altresì, applicazione, in materia di lavoro dipendente, ai crediti sorgenti *ex delicto*, come a quelli di tipo restitutivo: in tal senso C. Cost. 13 luglio 1987, n. 260, in *Giur. Cost.*, 1987, fasc. 12, sottolinea come non valichi i limiti della ragionevolezza la scelta del legislatore di rinunciare ad introdurre differenze di trattamento in relazione all'origine, contrattuale o aquiliana, dei crediti sottoposti a pignoramento o a sequestro.

L'applicazione analogica dell'art. 545 e del correlativo limite del 1/5 è stata, altresì, affermata da Trib. Torino 16 giugno 1986, in *Dir. Famiglia*, 1986, p. 1110, in materia di corresponsione dell'assegno al coniuge separato, qualora le somme che il terzo debba corrispondere direttamente al coniuge beneficiario siano pertinenti a crediti retributivi del coniuge tenuto al mantenimento.

In ipotesi inversa a quella decisa dal Pretore di Roma, nella sentenza in rassegna, la generale valenza del limite del quinto all'esproprio della retribuzione è stata, infine, interpretata da Pret. Modena, 25 luglio 1991 in *Foro It.*, 1992, I, c. 570, nel senso che è irrilevante, ai fini della validità del pignoramento e della successiva assegnazione della somma pignorata, la eventuale cessione della retribuzione volontariamente effettuata dall'avente diritto a favore di altro creditore, anche se avente data certa anteriore al pignoramento, purché la parte di stipendio che ne residui consenta di attribuire al creditore pignorante una somma corrispondente al quinto, effettuando il calcolo sull'intero stipendio, come se la cessione non fosse avvenuta.

Il limite di cui all'art. 545 c.p.c. è stato circoscritto, dalla formulazione della norma, ai crediti dei soli lavoratori dipendenti con rapporto di tipo privatistico, mentre per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici trovava applicazione il D.P.R. 180/50, con le correlative differenze, concernenti il *quantum* pignorabile ed i crediti presupposti a titolo dall'azione esecutiva.

La conseguente disparità di trattamento, rispetto ai lavoratori privati, era stata ripetutamente riconosciuta quale non lesiva del principio di uguaglianza dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 23 giugno 1987, n. 238; 13 febbraio 1985, n. 37; 16 marzo 1976, n. 49; 27 dicembre 1973, n. 189.

Il predetto orientamento è stato rivisto dalla sentenza della C. Cost. 31 marzo 1987, n. 89, in *Giur. it.*, 1989, I, 1, c. 237, secondo la quale il limite di pignorabilità di cui all'art. 545 deve essere esteso, in conformità del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., alla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dagli enti pubblici diversi dallo Stato e dalle aziende ed imprese di cui all'art. 1 del D.P.R. 180/50, in relazione a rapporti di lavoro in atto o cessati, per ogni credito vantato nei confronti del personale, con conseguente equiparazione, sotto tale profilo, dei dipendenti pubblici a quelli privati (conforme C. Cost. 26 luglio 1988, n. 878, in *Riv. amm. R.I.*, 1988, p. 1782).

Con particolare riguardo agli enti pubblici economici, Cass. sez. III, 27 febbraio 1988, n. 180, in *Giust. Civ. Mass.*, 1988, fasc. 2, ha ribadito l'inesistenza di principi generali giustificativi della disparità di trattamento fra dipendenti pubblici e privati.

Sulla scorta della citata sentenza della C. Cost. n. 89/87, Cass. Civ. Sez. Lav. 17 luglio 1990, n. 7308, (in *Giust. Civ. Mass.*, 1990, fasc. 7) ha, poi, enunciato il principio secondo il quale soggiacciono al limite di cui all'art. 545 c.p.c. anche le retribuzioni dei dipendenti di aziende municipalizzate.

Detto limite non gode, tuttavia, di indifferenziata applicazione.

In giurisprudenza è, infatti, pacifico l'orientamento secondo il quale il limite del quinto, quale stabilito dall'art. 545 c.p.c., resta inoperante riguardo alla pignorabilità degli emolumenti derivanti da lavoro autonomo.

In tal senso C. Cost. 22 dicembre 1989, n. 580, in *Giust. civ.*, 1990, I, p. 593, ha escluso, con riguardo ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, l'applicabilità del limite dell'art.

545 c.p.c., stante la non assimilabilità della posizione di essi rispetto a quella dei lavoratori subordinati. Parimenti, Cass. Civ. sez. Lav. 3 luglio 1980, n. 4211, in *Mass. Giur. Lav.*, 1981, p. 87, aveva ritenuto che non potesse applicarsi in via analogica l'art. 545, commi 4° e 5°, ai crediti dell'agente di commercio che svolgesse la sua attività in regime di autonomia, ancorché sotto il profilo processuale, le relative controversie fossero soggette al rito del lavoro, in applicazione dell'art. 409 c.p.c., n. 3.

In senso contrario si è espressa Pret. Monza, 4 aprile 1989, in *Giur. Cost.* 1989, II, p. 1314.

Sussiste, infine, diversità fra il regime di pignorabilità proprio della retribuzione e quello relativo, invece, alla pensione.

In tal senso si sottolinea in giurisprudenza che tale discrasia trova giustificazione nella intrinseca differenza delle situazioni giuridiche dei lavoratori attivi e dei pensionati; non sussiste, pertanto, contrasto rispetto all'art. 3 Cost. della normativa in materia pensionistica, concernente tanto l'impiego pubblico che quello privato, nella parte in cui le relative norme non prevedono la pignorabilità delle pensioni in tutti i casi nei quali l'art. 545 c.p.c. prevede, invece, la pignorabilità delle retribuzioni percepite in virtù di rapporto di lavoro (C. Cost. 6 febbraio 1991, n. 55, in *Giur. Cost.*, 1991, p. 416; conforme C. Cost. 5 luglio 1991, n. 314, in *Giur. Cost.*, 1991, n. 2599).

Dott. CHRISTIANO GIUSTINI